



**AIDC**

Associazione Italiana  
Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili

**Sezione di Milano**

**Imprenditori IRPEF in contabilità ordinaria,  
s.r.l. a ristretta base proprietaria  
e regime opzionale dell'IRI**

*(Circolare n. 13 del 15 giugno 2018)*

## Indice

1. Premessa	3
2. Presupposto soggettivo	4
2.1. Impresa familiare	4
2.2. Azienda coniugale	5
2.3. Società tra professionisti	5
2.4. S.r.l. a ristretta base proprietaria	5
2.5. Soggetti esclusi	7
3. Esercizio dell'opzione	7
4. Effetti dell'opzione	8
5. Modalità di tassazione del reddito	9
5.1. Fiscalità dei prelievi dei soci	9
5.2. Deducibilità dal reddito IRI delle somme prelevate dai soci	10
5.3. Perdite fiscali	11
6. Regole di accesso al regime IRI	13
6.1. Riserve di utili ante-IRI	13
6.2. Perdite non utilizzate previgenti all'ingresso nel regime IRI	14
7. Cessazione del regime IRI	14
7.1. Perdite non utilizzate al momento dell'uscita dal regime IRI	14
7.2. Riserve di utili maturate in vigenza di IRI	15
8. Regime contributivo	16
9. Convenienza del regime IRI	16

## 1. Premessa

---

L'art. 1, co. 547 e 548, della L. 232/2016, ha introdotto l'art. 55-*bis* del D.P.R. 917/1986, contenente la nuova disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (c.d. "IRI") che si propone di:

- assoggettare ad imposizione con la **medesima aliquota**, quella dell'IRES (24%), **tutte le forme d'impresa in contabilità ordinaria**, indipendentemente dalla natura giuridica assunta;
- tassare il **reddito non distribuito** con la suddetta aliquota, che è generalmente inferiore all'aliquota marginale massima dell'imposta personale dell'imprenditore o dei soci;
- **considerare l'impresa come "separata" dall'imprenditore**, evidenziando il contributo lavorativo che quest'ultimo vi apporta;
- **scindere il reddito dell'impresa da quello dell'imprenditore**, così da sgravare in modo sostanziale e percepibile il reddito reinvestito nell'impresa e mantenere una tassazione analoga a quella degli altri redditi da lavoro (dipendente o da pensione) sulla parte di reddito che l'imprenditore ritrae dall'azienda per soddisfare i propri bisogni.

L'IRI rappresenta un **regime opzionale per gli imprenditori, le s.n.c. e le s.a.s. in contabilità ordinaria**, che opera in deroga al regime ordinario di cui all'art. 5 del TUIR, fondato sull'imputazione per trasparenza del reddito indipendentemente dalla sua effettiva percezione. Conseguentemente, il regime naturale degli imprenditori individuali e delle società di persone commerciali resta quello della trasparenza di cui all'art. 5 del TUIR, salvo l'esercizio dell'opzione per l'IRI. Quest'ultima può essere **adottata a prescindere da qualsiasi parametro dimensionale**, ovverosia anche dai soggetti che naturalmente sono ammessi al regime di contabilità semplificata, **previa adozione del regime di contabilità ordinaria**.

Il principale vantaggio di accesso a questo regime opzionale è, pertanto, rappresentato dal fatto che il **reddito d'impresa non prelevato**, essendo tassato separatamente ai fini IRI, **non è assoggettato ad Irpef progressiva in capo all'imprenditore**, ai collaboratori familiari o ai soci e nemmeno alle addizionali comunali e regionali dell'IRPEF. Le **somme prelevate dall'imprenditore**, dai collaboratori familiari e dai soci continuano ad essere tassate nei confronti di costoro con le **consuete modalità**, secondo la **progressività dell'IRPEF** e le relative addizionali, ove dovute.

A distanza di alcuni mesi dall'introduzione del citato regime opzionale, è intervenuto **l'art. 58, co. 1, del D.L. 50/2017** che, attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta (pari all'IRI in precedenza versata dall'impresa), ha equilibrato il **trattamento fiscale delle riserve di utili IRI** in caso di fuoriuscita dal regime. Infatti, in assenza della modifica normativa in commento, le riserve di utili IRI sarebbero state assoggettate a un **doppio prelievo impositivo**:

- il primo, **durante il periodo quinquennale di applicazione del regime IRI**, con riferimento agli importi accantonati (e non prelevati) e assoggettati ad imposta sostitutiva IRI (24%);
- il secondo, invece, all'uscita del regime IRI, poiché le **predette somme** – che avevano già scontato l'IRI – sarebbero **risultate interamente imponibili ai fini IRPEF in capo ai soci**

**percipienti**, come reddito d'impresa, secondo le regole ordinarie.

## Decorrenza

In origine, la disciplina IRI **avrebbe dovuto trovare applicazione a partire dall'1.1.2017** (data di entrata in vigore della L. 232/2016). Tuttavia, l'art. 1, co. 1063, della L. 205/2017, pur confermando le disposizioni di cui all'art. 55-*bis* del TUIR, ha differito la decorrenza del regime IRI, dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018.

Alla luce di tale modifica normativa, la presente Circolare si propone di analizzare le **peculiarità del regime IRI** e illustrare alcuni **casi pratici** diretti ad evidenziare gli elementi che i contribuenti interessati dovranno necessariamente considerare nella **valutazione di convenienza dell'opzione** per tale disciplina.

## 2. Presupposto soggettivo

---

Possono optare per l'applicazione dell'IRI sul reddito di impresa, come anticipato, a norma dell'art. 55-*bis*, co. 1, del TUIR, i seguenti soggetti in contabilità ordinaria:

- **gli imprenditori individuali**;
- le **società in nome collettivo**, alle quali sono **equiparate** anche le **società di fatto**, esercenti un'attività commerciale, e le **società di armamento costituite all'unanimità** (art. 5, co. 3, lett. b), del TUIR);
- le **società in accomandita semplice**, alle quali sono equiparate le **società di armamento costituite a maggioranza** (art. 5, co. 3, lett. a), del TUIR).

### 2.1. Impresa familiare

La possibilità di optare per il regime IRI è **riconosciuta** anche alle imprese familiari, in considerazione del fatto che hanno comunque natura individuale. È soltanto in capo al titolare dell'impresa, e non anche in capo ai collaboratori familiari, che competono, infatti, tutti gli obblighi di natura fiscale conseguenti alla posizione di imprenditore: soggettività passiva IVA, obblighi connessi alla posizione di sostituto di imposta e formazione del reddito derivante dall'attività esercitata dall'impresa familiare. In senso conforme, si veda anche la prassi dell'Agenzia delle Entrate (R.M. 75/E/2015) e la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10017/2009 e 6951/1993). A questo proposito, si ricorda che la **L. 76/2016** ha introdotto, nel nostro ordinamento, l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e disciplinato il regime delle convivenze di fatto. Tale provvedimento è intervenuto anche sulla disciplina dell'impresa familiare:

- **estendendo alle unioni civili la disciplina civilistica dell'impresa familiare** di cui all'art. 230-*bis* c.c. e disciplinata dall'art. 5, co. 4, del TUIR, ai fini delle imposte sui redditi;
- introducendo l'art. 230-*ter* c.c., rubricato "Diritti del convivente", recante la **regolamentazione**

**delle prestazioni di lavoro rese in favore del convivente “more uxorio”.**

Prima di tale intervento legislativo, l'orientamento largamente prevalente, sia in dottrina che in giurisprudenza, era quello secondo cui la convivenza “more uxorio” precludeva la possibilità di partecipare all'impresa familiare.

## **2.2. Azienda coniugale**

Il novellato regime IRI potrebbe anche essere invocato dall'azienda coniugale, che rientra nell'ambito dell'istituto della comunione legale, in considerazione del fatto che, nelle istruzioni del modello Redditi, l'azienda coniugale è **assimilata**:

- alla **società personale**, se costituita dopo il matrimonio e gestita in forma societaria;
- all'**impresa individuale**, con attribuzione del reddito all'altro coniuge nella misura del 50% o in quella diversa stabilita con convenzione matrimoniale.

## **2.3. Società tra professionisti**

L'esercizio dell'opzione potrebbe essere altresì prospettabile per le **società tra professionisti** (art. 10, co. 3-8, della L. 183/2011 e D.M. 34/2013) costituite nella **forma di società di persone commerciali**, purché adottino il regime della contabilità ordinaria, e in quanto tali **producano reddito d'impresa** – come sostenuto anche dall'Agenzia delle Entrate, in risposta ad alcune istanze di interpello (16 ottobre 2014, n. 954-55 e 9 maggio 2014, n. 954-93) – e non di lavoro autonomo.

## **2.4. S.r.l. a ristretta base proprietaria**

L'opzione per l'IRI è riconosciuta anche alle s.r.l. a ristretta base proprietaria di cui all'art. 116, co. 1, del TUIR, a norma del successivo co. 2-*bis*, introdotto dall'art. 1, co. 547, lett. c), n. 2), della L. 232/2016, **in alternativa all'opzione per la “piccola trasparenza fiscale”**, che permette a queste società di imputare direttamente ai soci i redditi prodotti secondo il modello tipico delle società di persone, ovvero indipendentemente dall'effettiva percezione e in relazione alle rispettive quote di partecipazione. L'opzione per l'IRI può, quindi, essere esclusivamente esercitata dalla **s.r.l. interamente partecipata da persone fisiche** – in numero non superiore a 10, elevato a 20 nel caso delle s.r.l. di tipo cooperativo – purché **non realizzi un volume di ricavi superiore ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore** (euro 5.164.569) e **non risulti assoggettata a procedure concorsuali** (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo ed amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi). Con tale previsione, il legislatore ha voluto evitare la disparità di trattamento che si sarebbe venuta a creare tra le **società di persone commerciali in contabilità ordinaria** e **quelle società di capitali** che proprio in virtù della composizione della base societaria – formata unicamente da un numero limitato di persone fisiche – e dei limiti dimensionali dell'attività esercitata, si trovano in una **situazione fattuale analoga**

(Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 novembre 2016, esame A.C. 4127-*bis*).

In dottrina, era stato osservato che l'applicazione delle disposizioni IRI per le s.r.l. che hanno già optato per la "piccola" trasparenza fiscale presentava **alcune criticità**: l'opzione per la trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116 del TUIR, di durata triennale e irrevocabile (art. 115, co. 4, del TUIR), avrebbe dovuto, infatti, essere coordinata con l'opzione per la tassazione IRI, di durata pari a cinque periodi d'imposta e rinnovabile, da esercitarsi nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione (art. 55-*bis*, co. 4, del TUIR). Sul punto, si sono sviluppati i seguenti **due orientamenti**:

- un primo, secondo cui, in virtù del tenore letterale del citato art. 116, co. 2-*bis* (introdotto dall'art. 1, co. 547, lett. c), n. 2), della L. 232/2016), l'opzione per la tassazione IRI si dovrebbe ritenere alternativa al regime di trasparenza fiscale *ex* art. 116 del TUIR. Conseguentemente, l'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale – che è di durata triennale e irrevocabile – avrebbe comportato l'obbligo di attendere il **naturale decorso dell'opzione** per la trasparenza **prima di poter aderire al novellato regime IRI**;
- un secondo, differente dal precedente, a parere del quale **sarebbe comunque possibile esercitare l'opzione per l'IRI**, anche nel corso del triennio di trasparenza fiscale di cui all'art. 116 del TUIR poiché, a norma dell'art. 1, co. 1, del D.P.R. 442/1997, la variazione dell'opzione e della revoca di regimi di determinazione dell'imposta (o di regimi contabili) è comunque consentita nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di **nuove disposizioni normative**. Questa norma consente, infatti, al contribuente, di variare la scelta operata in base ad elementi di giudizio che potrebbero mutare per effetto di modifiche intervenute nella disciplina relativa al regime speciale prescelto, durante l'arco temporale in cui è obbligatoria la permanenza nel regime stesso. In altre parole, le modifiche normative ai sistemi di tassazione di riferimento, intervenute successivamente rispetto all'esercizio dell'opzione, **legittimano il ripensamento sulla scelta effettuata concedendo la facoltà di revocare l'opzione stessa**, anche se non sia ancora trascorso il previsto vincolo triennale di permanenza nel regime medesimo (C.M. 209/1998, par. 5).

A fare chiarezza al riguardo è intervenuta l'**Agenzia delle Entrate**, in risposta all'istanza di interpello del 24 agosto 2017 n. 954-1384/2017, presentata da una società "trasparente" intenzionata ad aderire alla tassazione al 24%. A tale proposito, l'Amministrazione Finanziaria ha affermato che l'introduzione del regime di cui all'art. 55-*bis* del TUIR, pur non avendo comportato modifiche a quello della c.d. "piccola trasparenza fiscale", di fatto cambia le condizioni sulla cui base era stata fatta l'opzione originaria. Conseguentemente, in coerenza con il richiamato art. 1, co. 1, del D.P.R. 442/1997, **anche nel caso di introduzione di un regime alternativo a quelli già esistenti**, deve essere concessa la possibilità per i potenziali destinatari di applicare il nuovo sistema sin dal primo anno di applicazione, nonostante non sia ancora trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime opzionale adottato in precedenza. Diversamente, **qualora tale facoltà non venisse**

**riconosciuta**, dato il vincolo temporale che caratterizza l'opzione per qualsiasi regime impositivo, si arriverebbe, di fatto, a **depotenziare la portata applicativa del nuovo regime fiscale**, impedendo di accedervi a tutti i potenziali destinatari che non abbiano terminato il periodo minimo di permanenza in un determinato regime.

Come riportato nella Scheda di lettura del Disegno di Legge di Bilancio 2017, A.C. 4127, l'opzione per il regime IRI comporta l'applicazione dell'art. 55-*bis* del TUIR. Conseguentemente, anche le "piccole" **s.r.l. che optano per la tassazione IRI** sono tenute a determinare il **reddito** secondo le regole indicate al capo VI del Titolo I del TUIR, ovverosia secondo le **modalità previste per i soggetti IRPEF**. L'adozione di tali disposizioni comporta, ad esempio, la **variazione del regime di deducibilità degli interessi passivi**. In particolare, per effetto dell'opzione IRI, non sarà più necessario determinare il risultato operativo lordo (c.d. "ROL"), in ossequio a quanto prescritto dall'art. 96 del TUIR, ma dovrà essere verificata la soglia prevista dall'**art. 61 del TUIR**. Quest'ultima norma ammette la deducibilità degli interessi passivi inerenti l'esercizio d'impresa per la parte corrispondente al rapporto fra **l'ammontare dei ricavi e altri proventi** che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e **proventi**.

Si consideri, inoltre, che l'ultimo periodo del co. 2-*bis* dell'art. 116 del TUIR prevede espressamente che gli **utili di esercizio** e le **riserve di utili** maturati dalle s.r.l. a ristretta base proprietaria nel regime di tassazione separata, si considerano equiparati alle somme di cui al co. 3 dell'art. 55-*bis* del TUIR, ossia agli utili IRI. L'assimilazione in parola comporta che i redditi conseguiti dalla s.r.l. in regime di IRI perdono la natura di reddito di capitale e **concorrono integralmente alla formazione del reddito del percipiente come reddito d'impresa**, con l'effetto che su tali somme **non sarà necessario operare le ritenute** previste dall'art. 26 e ss. del D.P.R. 600/1973.

## 2.5. Soggetti esclusi

Sono, invece, esclusi dall'applicazione dell'art. 55-*bis* del TUIR i **lavoratori autonomi**, gli **studi associati** e le **società semplici**.

## 3. Esercizio dell'opzione

---

La volontà di accedere al regime IRI deve essere manifestata in sede di **dichiarazione dei redditi**, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione e per i quattro periodi d'imposta successivi (art. 55-*bis*, co. 4, del TUIR). Alla luce del **differimento previsto dalla Legge 205/2017**, i soggetti che intendono applicare le disposizioni IRI nel 2018 dovranno, dunque, comunicare tale scelta **nel modello Redditi 2019**. Ne consegue che l'esercizio dell'opzione è **effettuato a consuntivo rispetto al primo anno di applicazione del regime**, consentendo così

al contribuente di pervenire a tale decisione dopo avere operato una valutazione comparativa tra l'imposizione ordinaria e quella opzionale IRI.

Al termine del quinquennio di validità dell'opzione, la stessa è **rinnovabile** per ulteriori cinque periodi d'imposta, mediante **comunicazione** all'interno del modello Redditi: **non appare, infatti, invocabile l'istituto del tacito rinnovo**, introdotto dall'art. 7-*quater*, co. 7, del D.L. 193/2016. Tale disposizione, precedente all'approvazione della L. 232/2016, si riferisce, infatti, esclusivamente ai regimi opzionali IRES previgenti (trasparenza fiscale, consolidato fiscale e *tonnage tax*). Diversamente, si dovrebbe ritenere applicabile la disciplina della c.d. **remissione in bonis** (art. 2, co. 1, del D.L. 16/2012) – in quanto genericamente riferita all'accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinato ad un adempimento di natura formale non tempestivamente eseguito – sebbene di **scarsa utilità operativa** nell'ipotesi in esame, in quanto la **scadenza per il versamento del saldo imposte relative al primo anno di applicazione del regime IRI** – 30 giugno dell'anno successivo oppure, nel caso di contribuente avente il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta – è già **precedente al termine per l'esercizio tempestivo dell'opzione** (30 settembre dell'anno successivo oppure, nel caso di contribuente avente il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta).

Si segnala, inoltre, che l'art. 55-*bis* del TUIR si limita a regolamentare la fattispecie del rinnovo, senza esprimersi in merito alla **revocabilità dell'opzione**, che dovrebbe, tuttavia, ritenersi **preclusa**, per ragioni di natura logico-sistematica, considerato che è stabilita una durata minima di applicazione obbligatoria del regime, salva la perdita dei requisiti di permanenza nello stesso.

#### **4. Effetti dell'opzione**

---

L'applicazione dell'art. 55-*bis* del TUIR, fondata sulla separazione del reddito dell'impresa o della società da quello dell'imprenditore o del socio, comporta:

- la **disapplicazione** degli **ordinari criteri di determinazione del costo fiscale** delle **partecipazioni** nelle **società di persone** di cui all'art. 68, co. 6, del TUIR, ovvero di rettifica dello stesso in base alle perdite e ai redditi imputati, nonché agli utili distribuiti. Ciò sta a significare che il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni, detenute durante il periodo di validità dell'opzione per l'IRI, **non deve essere rettificato delle perdite e dei redditi imputati** e parimenti non deve essere ridotto, fino a concorrenza dei redditi già attribuiti, dagli utili distribuiti: fermo restando, naturalmente, che la **distribuzione di riserve formatesi in periodi d'imposta precedenti** a quello di ingresso nel regime IRI continua a comportare la riduzione del costo fiscale della partecipazione, in misura corrispondente all'importo percepito;
- l'**inoperatività del regime di trasparenza** di cui all'art. 5 del TUIR limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione (art. 55-*bis*, co. 5, del

TUIR). Conseguentemente, **non dovrebbe essere applicabile neppure l'attribuzione**, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili dei crediti d'imposta, **delle detrazioni d'imposta e delle ritenute d'acconto operate**.

Su questo specifico punto, è, tuttavia, **incerto** se le ritenute a titolo di acconto debbano essere detratte direttamente dal soggetto IRI oppure, in proporzione, dall'IRPEF dovuta dall'imprenditore o dai soci, nel periodo d'imposta in cui sono prelevati gli utili. Per quanto di interesse a questi fini, **l'art. 22, co. 1, del TUIR** stabilisce che *"le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo"* sono scomputate dall'IRPEF, mentre *"le ritenute operate sui redditi delle società di persone sono scomputate, nella proporzione stabilita dall'art. 5 del TUIR, dalle imposte dovute dai singoli soci"*. In dottrina si sono sviluppati due differenti orientamenti:

- secondo una prima corrente di pensiero, l'applicazione delle disposizioni contemplate dall'art. 22, co. 1, del TUIR, dovrebbe restare **confermata anche in vigore del regime IRI**, dal momento che l'art. 55-*bis*, co. 5, del TUIR, **esclude espressamente le regole della trasparenza fiscale** limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione;
- in base ad una diversa posizione, atteso che l'obbligazione tributaria grava sia sulla società – che sconta l'IRI sul reddito d'impresa – sia sul percettore (che sconta l'IRPEF sugli utili prelevati), le ritenute subite dal soggetto IRI **dovrebbero essere attribuite ai soci secondo un criterio proporzionale**, in base alle somme da questi prelevate.

## **5. Modalità di tassazione del reddito**

---

L'applicazione delle regole IRI comporta la **separazione del reddito d'impresa da quello determinato in capo all'imprenditore o al socio**:

- le **somme di utili prelevate dall'imprenditore**, nonché dai collaboratori familiari o dai soci, sono qualificate come reddito d'impresa imponibile dei soggetti percipienti, secondo l'**imposizione progressiva IRPEF**. Tali importi rappresentano, inoltre, un componente deducibile dal reddito d'impresa ai fini IRI;
- gli **utili non prelevati** sono assoggettati, da parte dell'impresa che li ha prodotti, all'**aliquota d'imposta del 24%**.

### **5.1. Fiscalità dei prelievi dei soci**

L'**ordinaria imposizione IRPEF** è circoscritta alle **somme prelevate** – a carico dell'utile d'esercizio e delle riserve di utili, nel limite del reddito del periodo d'imposta o di quelli precedenti assoggettati ad IRI e non ancora prelevati – dall'imprenditore, dai collaboratori familiari e dai soci, con tassazione in capo a costoro come **redditi d'impresa** (art. 55-*bis*, co. 3, del TUIR).

Questi prelievi, tra i quali non si dovrebbero ritenere compresi l'impiego di riserve di utili a copertura di perdite o le attribuzioni di patrimonio, sono **deducibili dal reddito d'impresa** – determinato

secondo le regole ordinarie, previste per gli imprenditori individuali, le s.n.c. e le s.a.s. – **da assoggettare ad IRI**, con aliquota del 24%, nel periodo d'imposta in cui avviene il prelievo, "nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi". Conseguentemente, **l'utile distribuito deve sempre assumere rilevanza**, ai fini sia della **deduzione** da parte dell'impresa che dell'**imposizione** in capo ai partecipanti, nel **limite** del reddito dei periodi d'imposta nei quali è applicata la nuova imposta che non risulta ancora "prelevato". Al riguardo, nella relazione illustrativa alla L. 232/2016 è stato precisato che nel nuovo regime "l'ammontare dell'utile di esercizio e delle riserve di utili costituisce meramente il limite massimo di prelevamenti possibili; prelevamenti che, peraltro, potranno essere effettuati soltanto nei limiti dei redditi già assoggettati a tassazione separata. In altre parole, i prelievi di utili o di riserve di utili assumeranno rilevanza fiscale ai fini della deducibilità in capo alla società/impresa individuale ovvero di tassazione ai fini IRPEF per soci, titolare e collaboratori nei limiti del reddito d'esercizio o dei redditi di esercizi precedenti che hanno già scontato la tassazione separata".

## 5.2. Deducibilità dal reddito IRI delle somme prelevate dai soci

Al fine di evitare la doppia imposizione degli utili ritratti dalla società, come anticipato, è prevista la **deduzione** degli stessi utili dal **reddito d'impresa da assoggettare ad IRI** nel periodo d'imposta in cui avviene il **prelievo**. In particolare, è espressamente previsto che le somme prelevate dall'imprenditore, dai collaboratori familiari dello stesso o dai soci sono deducibili dal reddito IRI:

- nel **limite dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili assoggettate** a tassazione IRI negli esercizi precedenti. L'ammontare degli utili che hanno scontato la tassazione IRI determina il c.d. plafond IRI, ovvero la soglia di reddito ai fini della deducibilità delle somme prelevate dalla base imponibile IRI e dell'imponibilità IRPEF delle medesime somme in capo ai percipienti;
- **al netto delle perdite maturate in costanza del regime IRI.**

Sul punto, la **C.M. 8/E/2017** ha chiarito che – al fine di **evitare un calcolo circolare**, posto che i prelievi deducibili dipendono dall'imponibile IRI, che a propria volta dipende da quanti prelievi si possono dedurre – nella quantificazione del **plafond IRI** il **reddito dell'esercizio deve essere quantificato al lordo dei prelievi deducibili.**

### Esempio

Reddito di competenza del periodo d'imposta T1: euro 100.000

Prelievi effettuati nel periodo d'imposta T1: euro 70.000

Imponibile IRI del periodo d'imposta T1: euro 30.000 (euro 100.000 – euro 70.000)

Plafond IRI: euro 30.000 (reddito assoggettato ad IRI non ancora prelevato)

Peraltro, ai fini della corretta quantificazione del plafond IRI è necessario preliminarmente **determinare il reddito d'impresa secondo le ordinarie disposizioni** previste dal capo VI del titolo I del TUIR e, successivamente, portare in **deduzione** dal reddito così quantificato le **somme prelevate**: questa risposta dell'Agenzia delle Entrate consente, pertanto, di risolvere favorevolmente i dubbi sulla possibilità di dedurre gli importi prelevati a carico dell'utile **già nell'anno di avvio del regime**.

### Esempio

Si consideri il caso della Alfa s.n.c., in contabilità ordinaria, che ha optato per il regime IRI a decorrere dal periodo d'imposta 2018, e presenta le seguenti informazioni:

Anno	Reddito imponibile	Prelievi (imponibili IRPEF)	Reddito imponibile IRI	Plafond IRI	Variazione plafond
2018	10.000	4.000	6.000	$10.000 - 4.000 = 6.000$	+6.000
2019	10.000	7.000	3.000	$6.000 + (10.000 - 7.000) = 9.000$	+3.000

Nell'**esercizio 2018**, primo anno di adozione del regime IRI, la società realizza un reddito di euro 10.000 e provvede alla distribuzione di tale reddito ai soci per euro 4.000. Conseguentemente, dall'applicazione della disciplina IRI consegue:

- un reddito d'impresa imponibile IRPEF in capo ai soci, pari ad euro 4.000;
- una base imponibile IRI di euro 6.000, su cui applicare l'aliquota del 24%.
- un plafond IRI di euro 6.000.

Nell'**anno 2019**, secondo anno di applicazione del regime IRI, la suddetta società consegue un reddito di euro 10.000 e distribuisce ai soci utili per euro 7.000. In tale periodo d'imposta, l'applicazione delle regole IRI determina:

- un reddito d'impresa imponibile IRPEF in capo ai soci pari ad euro 7.000;
- una base imponibile IRI pari ad euro 3.000 (euro 10.000 – euro 7.000), su cui applicare l'aliquota del 24%;
- un incremento del plafond IRI pari ad euro 3.000.

### 5.3. Perdite fiscali

L'art. 55-*bis*, co. 2, primo periodo, del TUIR stabilisce che – in deroga all'art. 8, co. 3, del TUIR – le **perdite maturate nei periodi di imposta di applicazione dell'IRI** sono computate in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi, e per l'intero importo che trova capienza in essi. Questa disciplina di scomputo delle perdite è, pertanto, **più favorevole rispetto a quella ordinariamente prevista per i contribuenti IRPEF**, che consente l'utilizzo entro il quinto periodo d'imposta successivo delle perdite prodotte oltre i primi tre anni di attività.

Qualora le **perdite maturate nel regime IRI** non derivino dall'esercizio dell'attività, ma da un **eccesso di prelievi nel periodo d'imposta** rispetto agli utili realizzati nel medesimo orizzonte temporale (oppure da prelievi di utili già assoggettati ad IRI e successivamente prelevati dai soci), l'eccedenza costituisce una **perdita riportabile** in diminuzione dei redditi imponibili dei successivi periodi d'imposta.

Come descritto in precedenza, il **plafond IRI** – entro cui è possibile dedurre dal reddito di impresa le somme prelevate dai soci a carico dell'utile e delle riserve di utili – deve essere calcolato al **netto delle perdite residue riportabili a nuovo**. A tale riguardo, la C.M. 8/E/2017 ha precisato che negli esercizi successivi a quello in cui le perdite sono state utilizzate, il plafond deve essere quantificato considerando i redditi dichiarati nel periodo di validità dell'IRI, **senza più ridurli delle perdite già utilizzate**. Per illustrare il concetto, è stato esposto il seguente esempio.

Esercizio	Reddito	Prelievi	Imponibile (o perdita)	Plafond IRI
T1	1.000	700	$1.000 - 700 = 300$	300
T2	100	400	$100 - 400 = - 300$	$300 - 300 = 0$
T3	500	150	$500 - 150 - 300 = 50$	$300 + 50 = 350$

Il plafond IRI dell'esercizio T3 deve, quindi, essere determinato computando:

- in aumento, i **redditi assoggettati a tassazione separata con l'aliquota del 24%**, sia nel periodo d'imposta che negli esercizi precedenti;
- in diminuzione, **le sole perdite residue non ancora utilizzate**.

Conseguentemente, laddove tali perdite siano **già state utilizzate**, le stesse **non dovranno più essere portate in diminuzione del plafond IRI**: infatti, dopo il loro utilizzo in compensazione, il plafond IRI si determina sommando solamente gli imponibili IRI dichiarati (già al netto delle perdite).

### Esempio

Anno	Reddito imponibile	Prelievi (imponibili IRPEF)	Reddito imponibile IRI	Perdite riportabili IRI	Utilizzo perdite IRI	Plafond IRI
2018	10.000	4.000	6.000	-		$10.000 - 4.000 = 6.000$
2019	10.000	7.000	3.000	-		$6.000 + (10.000 - 7.000) = 9.000$
2020	2.000	5.000	-	3.000		$9.000 - 3.000 = 6.000$
2021	17.000	4.000	10.000		3.000	$6.000 + 3.000 + 10.000 = 19.000$

Nell'**esercizio 2020**, la società ha realizzato un reddito d'impresa di euro 2.000, al lordo dei prelievi effettuati dei soci (euro 5.000): la deducibilità di tale componente negativo di reddito ha, pertanto, determinato il conseguimento di una **perdita fiscale** di euro 3.000, riducendo dunque, per un pari importo, il plafond IRI.

Nell'**anno 2021**, la società ha, invece, prodotto un reddito di euro 17.000, distribuendo ai soci utili per euro 4.000: il reddito netto IRI del periodo d'imposta è, quindi, pari ad euro 10.000, ovvero il reddito d'impresa (euro 17.000) al netto dei prelievi dell'esercizio (euro 4.000) e delle perdite riportate dal precedente periodo d'imposta (euro 3.000).

Il **plafond IRI** è, invece, pari ad euro 19.000, così costituito:

- euro 6.000: reddito imponibile IRI del periodo d'imposta 2018;
- euro 3.000: reddito imponibile IRI dell'anno 2019;
- euro 10.000: reddito imponibile IRI dell'anno 2021.

Alla medesima conclusione, con riguardo al periodo d'imposta 2021, è possibile pervenire sommando il plafond IRI dell'anno 2020 (euro 6.000), le perdite IRI scomputate dal reddito dell'esercizio 2021 (euro 3.000) e il reddito netto IRI dell'anno 2021 (euro 10.000).

## **6. Regole di accesso al regime IRI**

---

Le disposizioni relative all'ingresso nel regime IRI disciplinano le riserve formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello dal quale ha effetto l'opzione IRI, mentre nulla prevedono in merito alle perdite fiscali realizzate anteriormente al regime IRI.

### **6.1. Riserve di utili ante-IRI**

L'art. 55-*bis* del TUIR **non è applicabile**, a norma del co. 6, alle somme prelevate a carico delle riserve formate con **utili dei periodi d'imposta precedenti a quello di ingresso nel regime IRI**: la loro distribuzione non è, pertanto, deducibile dal reddito d'impresa IRI, né comporta l'emersione di materia imponibile in capo al soggetto percettore, in quanto si tratta di **somme già assoggettate ad imposizione ordinaria**, per effetto dell'operatività del principio di trasparenza di cui all'art. 5 del TUIR. È, inoltre, stabilito che le **riserve da cui sono prelevate le somme** si considerano formate prioritariamente con utili formati in tali periodi d'imposta pregressi all'accesso nel regime opzionale: si tratta, quindi, di una disposizione analoga a quella dettata dall'art. 170, co. 3, del TUIR, con riferimento alle riserve di utili già tassate in capo ai soci in caso di trasformazione omogenea progressiva, ovvero da una società di persone in una di capitali. Questa disposizione prevede, infatti, che le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci per trasparenza, oltre a non concorrere alla tassazione del reddito delle persone fisiche in caso di distribuzione, devono essere iscritte a bilancio con indicazione della loro origine.

L'ultimo periodo del co. 6 dell'art. 55-*bis* del TUIR ha, poi, introdotto una presunzione in base alla quale, come anticipato, **si considerano distribuite prioritariamente le riserve formate anteriormente all'ingresso nel regime IRI**. Secondo parte della dottrina, si tratta di una presunzione relativa, in quanto l'imprenditore individuale o la società hanno, in ogni caso, la possibilità di effettuare prioritariamente prelevamenti in relazione agli utili realizzati nel regime fiscale IRI, per esempio qualora il percipiente abbia nel medesimo periodo d'imposta perdite utilizzabili ad abbattimento del reddito risultante dal prelievo dei predetti importi. Sarebbe comunque opportuno tenere separata evidenza, sia in contabilità che nel modello Redditi, delle riserve prodotte prima dell'esercizio dell'opzione.

Resta, naturalmente, inteso che la **distribuzione delle riserve formatesi prima dell'esercizio dell'opzione**, sia pure non tassate, andrà a **rettificare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione** in misura pari all'importo distribuito (sia pure nei limiti dei redditi imputati per trasparenza negli esercizi antecedenti all'opzione).

## **6.2. Perdite non utilizzate previgenti all'ingresso IRI**

La norma nulla precisa con riferimento al trattamento delle perdite fiscali maturate anteriormente all'opzione IRI. Tuttavia, una parte della dottrina ha osservato che le perdite in parola **non dovrebbero assumere rilevanza**: secondo altri autori, invece, tali perdite **potrebbero essere utilizzate in capo al titolare o socio per i redditi da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF** in seguito a prelievi effettuati nel corso del periodo assoggettato ad IRI. Resta, naturalmente, inteso che tali perdite non potranno essere decurtate dalla tassazione IRI per le società di persone, in considerazione del fatto che l'imposta è in capo alla società e non alla persona fisica.

## **7. Cessazione del regime IRI**

---

Prima della modifica apportata dal DL 50/2017, le disposizioni sull'uscita dal regime IRI si limitavano a disciplinare compiutamente soltanto le sorti delle perdite non utilizzate al momento dell'interruzione del sistema opzionale, mentre nulla dicevano con riferimento al trattamento fiscale delle riserve di utili IRI ancora non prelevate dai soci al momento dell'uscita dal regime.

### **7.1. Perdite non utilizzate al momento dell'uscita dal regime IRI**

Il secondo periodo dell'art. 55, co. 2, del TUIR dispone che le perdite non ancora utilizzate al momento dell'uscita dal regime IRI sono **computabili esclusivamente in diminuzione dei redditi d'impresa** – ai sensi dell'art. 8, co. 3, del TUIR – considerando come periodo d'imposta di maturazione delle stesse l'ultimo anno di permanenza nel regime IRI: l'eventuale perdita inutilizzata può essere riportata nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto.

Nel caso di **s.n.c.** e **s.a.s.**, tali perdite sono imputate a ciascun socio, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione agli utili, ferme restando le previsioni dell'**art. 8 del TUIR**: nel caso della s.a.s., trova applicazione il co. 2, secondo cui le perdite fiscali che eccedono l'ammontare del capitale sociale sono indeducibili dal reddito del socio accomandante, in quanto superiori al capitale da questi conferito, mentre sono deducibili dal reddito dei soci accomandatari, nei limiti della quota proporzionalmente imputata. Conseguentemente, le perdite fiscali che eccedono la quota attribuibile ai soci accomandanti non vengono perse, bensì confluiscono nel novero delle perdite imputabili ai soci accomandatari, ciascuno proporzionalmente alla propria quota (R.M. 152/E/2001).

## 7.2. Riserve di utili maturate in vigenza di IRI

L'art. 55-*bis* del TUIR, così come introdotto dall'art. 1, co. 547 e 548, della L. 232/2016, **non disciplinava** il trattamento fiscale delle riserve formate con utili assoggettati ad IRI che sarebbero residue all'atto della fuoriuscita dal regime o in sede di cessazione dell'attività. Con l'effetto che le riserve di utili IRI sarebbero state assoggettate ad un **doppio prelievo impositivo**:

- il primo, durante il periodo quinquennale di applicazione del regime IRI, con riferimento agli importi accantonati (e non prelevati) e assoggettati ad imposta sostitutiva IRI (24%);
- il secondo, invece, all'uscita del regime IRI, poiché le predette somme – che avevano già scontato l'IRI – sarebbero risultate interamente imponibili IRPEF in capo ai soci percipienti, come reddito d'impresa, secondo le regole ordinarie.

Come accennato in premessa, a dirimere la questione è intervenuto l'**art. 58, co. 1, del DL 50/2017**, che ha introdotto, all'interno dell'art. 55-*bis* del TUIR, il **co. 6-*bis***, secondo cui "*In caso di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta di cui al comma 1, primo periodo*". Conseguentemente, al fine di **evitare la doppia imposizione degli utili già assoggettati ad IRI**, che si verrebbe a creare in quanto i medesimi non potrebbero essere portati in deduzione dal reddito d'impresa per effetto della fuoriuscita dall'opzione, è ora previsto il riconoscimento, per il soggetto percettore, di un **credito d'imposta**, pari al 24%, garantendo così la simmetria impositiva tra la società e i soci (o l'imprenditore).

In dottrina è stata sollevata la problematica secondo cui, in virtù di tale novità normativa, la distribuzione dei suddetti utili IRI in sede di uscita dal regime in esame potrebbe influenzare il **costo fiscale della partecipazione nella società che ha esercitato l'opzione**. Come detto in precedenza, l'applicazione della disciplina IRI comporta la deroga del regime di imputazione per trasparenza del reddito in capo ai soci ai sensi dell'art. 55-*bis*, co. 5, del TUIR, e conseguentemente la

**disapplicazione dell'art. 68, co. 6, del TUIR**, che disciplina il criterio di determinazione del costo fiscale della partecipazione in società di persone. In particolare, per l'individuazione del costo fiscale di tali partecipazioni, questa norma dispone che *"il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio"*. Il riferimento ai redditi *"già imputati"* sembra riguardare **esclusivamente il regime della trasparenza fiscale**, escludendo di fatto tale trattamento in caso di distribuzione di utili assoggettati ad IRI in capo alla società. Tale impostazione dovrebbe valere anche per le riserve IRI che vengono prelevate dai soci dopo la cessazione del regime: per tali riserve dovrebbero, pertanto, continuare ad applicarsi le previsioni di cui all'art. 55-*bis* del TUIR, fino al loro esaurimento.

## **8. Regime contributivo**

---

L'art. 1, co. 548, della L. 232/2016 dispone che il contributo annuo dovuto alle Gestioni degli artigiani e commercianti (art. 1, co. 3, della L. 233/1990) dai soggetti che optano per il regime IRI è determinato senza tenere conto dell'art. 55-*bis*, del TUIR. Conseguentemente, l'applicazione dell'IRI **non produce effetti ai fini della contribuzione dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti dell'INPS**, per la quale continua ad applicarsi la vigente disciplina in virtù della quale, in caso partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (e ricorrendo ovviamente le altre condizioni previste), gli **obblighi contributivi** interessano:

- l'imprenditore individuale e i collaboratori familiari;
- i soci di s.n.c. e i loro familiari coadiutori;
- i soci accomandatari di s.a.s. e i loro familiari coadiutori;
- i soci accomandanti di s.a.s. che siano familiari coadiutori degli accomandatari e;
- i soci di s.r.l.

A questo proposito, si ricorda che **l'importo dei contributi dovuti da tali soggetti è determinato in misura percentuale** sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono, nel rispetto dei valori di reddito imponibile minimo e massimo stabiliti annualmente. Per i **soci di s.r.l. a ristretta base proprietaria** che optano per il regime IRI, attesa l'irrilevanza sia di tale regime che di quello della trasparenza, si dovrebbe applicare la **disciplina ordinaria**, facendo riferimento alla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla società attribuibile al socio, a prescindere da eventuali accantonamenti a riserva e dall'effettiva distribuzione degli utili stessi (si rinvia, al riguardo, alla Circolare INPS n. 97/2016).

## **9. Convenienza del regime IRI**

---

La scelta per la tassazione IRI al 24% rende, quindi, opportuna l'**analisi preliminare di alcune variabili**, quali:

- l'**aliquota IRPEF marginale** (e le relative addizionali) che sconta l'imprenditore (o il socio);
- l'entità **degli utili** che si stima di prelevare durante l'opzione;
- l'importo delle **deduzioni** e delle detrazioni personali del contribuente.

Si riportano, pertanto, alcune simulazioni utili per valutare la convenienza dell'opzione IRI, **rispetto all'ordinario regime della trasparenza fiscale**, previsto per le società di persone e gli imprenditori individuali: negli esempi che seguono – tratti, con adattamenti, dal documento della **Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 28 febbraio 2017** – non si è tenuto conto, per questioni di semplicità, dei riflessi contributivi dell'esercizio dell'opzione IRI, commentati nel paragrafo precedente.

### Esempio 1: ipotesi di incerta convenienza

La FNC ritiene dubbia la convenienza dell'opzione IRI qualora il contribuente disponga di un **unico reddito d'impresa pari ad euro 30.000**.

DETERMINAZIONE IRPEF REGIME ORDINARIO	DETERMINAZIONE IRPEF NEL REGIME IRI	
TASSAZIONE IRPEF PER TRASPARENZA	TASSAZIONE IRI SOCIETÀ	TASSAZIONE IRPEF SOCIO
Reddito attività d'impresa: euro 30.000	Reddito attività d'impresa: euro 30.000	Reddito attività d'impresa: euro 15.600
Oneri deducibili: euro 7.000	Prelievi soci: euro 15.600	Oneri deducibili: euro 7.000
Reddito imponibile: euro 23.000 = (euro 30.000 – euro 7.000)	Reddito IRI: euro 14.400 = (euro 30.000 – 15.600)	Reddito imponibile: euro 8.600 = (euro 15.600 – euro 7.000)
Imposta lorda: euro 5.610	IRI: euro 3.456 = (14.400*24%)	Imposta lorda: euro 1.978
Detrazioni: euro 970		Detrazioni: euro 970
<b>IRPEF netta: euro 4.640 (euro 5.610 – euro 4.640)</b>		Imposta netta: euro 1.008 (euro 1.978 – euro 970)
	<b>TASSAZIONE IRI + IRPEF: euro 3.456 + euro 1.008 = euro 4.464</b>	

Applicando l'**ordinario regime della trasparenza fiscale** (art. 5 del TUIR) e ipotizzando oneri deducibili pari a euro 7.000 e detrazioni per euro 970, il contribuente dovrebbe corrispondere un'IRPEF di euro 4.640.

Nel medesimo caso, invece, la **convenienza** per la tassazione **IRI dipende dalla misura degli utili che si intendono prelevare** nel corso dell'opzione: infatti, ipotizzando un prelievo di utili di euro 15.600, la tassazione IRI+IRPEF risulta di euro 4.464, mentre, incrementando l'entità del prelievo ad euro 21.400, si determina un carico impositivo di euro 4.406.

DETERMINAZIONE IRPEF REGIME ORDINARIO	DETERMINAZIONE IRPEF NEL REGIME IRI	
TASSAZIONE IRPEF PER TRASPARENZA	TASSAZIONE IRI SOCIETÀ	TASSAZIONE IRPEF SOCIO
Reddito attività d'impresa: euro 30.000	Reddito attività d'impresa: euro 30.000	Reddito attività d'impresa: euro 21.400
Oneri deducibili: euro 7.000	Prelevi soci: euro 21.400	Oneri deducibili: euro 7.000
Reddito imponibile: euro 23.000 = (euro 30.000 – euro 7.000)	Reddito IRI: euro 8.600 = (euro 30.000 – euro 21.400)	Reddito imponibile: euro 14.400 = (euro 21.400 – euro 7.000)
Imposta lorda: euro 5.610	IRI: euro 2.064 = (8.600,00*24%)	Imposta lorda: euro 3.312
Detrazioni: euro 970		Detrazioni: euro 970,00
<b>IRPEF netta: euro 4.640 (euro 5.610 – euro 4.640)</b>		Imposta netta: euro 2.342 (euro 3.312 – euro 970)
	<b>TASSAZIONE IRI + IRPEF: euro 2.064 + euro 2.342 = euro 4.406</b>	

In tale ipotesi, la convenienza dovrebbe essere, tuttavia, commisurata alle **addizionali IRPEF** applicabili e ai **maggiori oneri** derivanti dall'adozione della **contabilità ordinaria**.

### Esempio 2: ipotesi di convenienza

Il regime IRI, secondo la FNC, dovrebbe, invece, risultare generalmente più conveniente in caso si sia prodotto un **reddito d'impresa superiore a 50.000 euro**.

DETERMINAZIONE IRPEF REGIME ORDINARIO	DETERMINAZIONE IRPEF NEL REGIME IRI	
TASSAZIONE IRPEF PER TRASPARENZA	TASSAZIONE IRI SOCIETÀ	TASSAZIONE IRPEF SOCIO
Reddito attività d'impresa: euro 52.000	Reddito attività d'impresa: euro 52.000	Reddito attività d'impresa: euro 31.000
Oneri deducibili: euro 11.000	Prelevi soci: euro 31.000	Oneri deducibili: euro 11.000
Reddito imponibile: euro 41.000 = (euro 52.000 – euro 11.000)	Reddito IRI: euro 21.000 = (euro 52.000 – euro 31.000)	Reddito imponibile: euro 20.000 = (euro 31.000 – euro 11.000)
Imposta lorda: euro 11.900	IRI: euro 5.040 = (21.000*24%)	Imposta lorda: euro 4.800
Detrazioni: euro 1.300		Detrazioni: euro 1.300
<b>IRPEF netta: euro 10.600 (euro 11.900 – euro 1.300)</b>		Imposta netta: euro 3.500 (euro 4.800 – euro 1.300)
	<b>TASSAZIONE IRI + IRPEF: euro 5.040 + euro 3.500 = euro 8.540</b>	

Al riguardo, posto un reddito d'impresa di euro 52.000 e supponendo oneri deducibili e detrazioni personali del contribuente pari, rispettivamente, a euro 11.000 ed euro 1.300, applicando la tassazione per trasparenza, l'IRPEF dovuta è di euro 10.600. Muovendo da tali basi e stimando un prelievo utili di euro 31.000, invece, l'opzione per la *flat tax* determinerebbe un minor carico impositivo (IRI + IRPEF), ammontante ad euro 8.540.